CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DELL'OVEST TICINO
Via B. Gambaro n.47 - 28068 Romentino
Tel. 0321 869921 - Fax 0321 869950
P.I. / C.F. 01622460036 - e-mail: protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it

DELIBERAZIONE N. 45

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Convenzione per lavori di pubblica utilità. Esame e determinazioni.

L'anno duemilaquattordici, il giorno dieci del mese di dicembre, alle ore 18.30, in una sala di Villa Paglino a Romentino, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio, nelle persone dei signori:

- CAPETTA LUCIANO	VICE - PRESIDENTE
- CANTOBELLI STEFANIA	Consigliere
- OCCHETTA GIOVANNA	"
- ROSINA AMBROGIO	"
- STORZINI PIERCARLO	"

Assiste in qualità di Segretario il Dott. Fulvio Andrea Pastorino

Il Vice Presidente, in assenza del Presidente, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, *il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo su richiesta dell'imputato.*
Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.
La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore;

VISTA la nota della Regione Piemonte prot. n. 13827 del 2 ottobre 2001, con la quale è stata trasmessa, agli Enti Gestori dei Servizi Socio-assistenziali, la richiesta dei tribunali piemontesi, al fine dell'adesione alla convenzione, per l'espletamento di lavoro di pubblica utilità;

CONSIDERATO che questo Ente ha aderito alla Convenzione del Ministero della Giustizia per lo svolgimento di Lavori di Pubblica Utilità, mediante apposita Convenzione che si rende opportuno rinnovare;

ESAMINATA la bozza di Convenzione, predisposta dal Ministero della Giustizia, composta di n. 8 articoli, dalla quale si evince che gli unici costi, a carico dell'Ente, riguardano le coperture assicurative dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso i terzi;

RITENUTO pertanto opportuno approvare la Convenzione, redatta dal Ministero della Giustizia, per lo svolgimento, presso il Consorzio, di lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali*";

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (in atti), espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali*";

CON voti unanimi e palesi

DELIBERA

1) di approvare la Convenzione, redatta dal Ministero della Giustizia, per lo svolgimento, presso il Consorzio, di lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il Direttore ed i Responsabili di Servizio competenti provvederanno, in esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni di questo Ente, all'adozione di tutti gli atti di propria competenza.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali*

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 45 DEL 10/12/14 C.d.A. / A.G.

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E N. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso

che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott_____, Presidente del Tribunale di _____ giusta la delega di cui in premessa e l'Ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Sergio Costato, si conviene e si stipula quanto segue:

Art 1

L'Ente consente che n. 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo n. 54 del Decreto Legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con

quanto previsto dall'articolo n. 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: **operaio manutentore.**

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo n. 33, comma 2, del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Dott.ssa Chiara Rondini.
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di **cinque anni** a decorrere da _____
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'articolo 7 del Decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Il Presidente
Sig. Sergio Costato

(data)